



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Messa alla prova: ultime sentenze

Autore: Redazione | 15/07/2019



Le ultime sentenze su: riqualificazione giuridica del fatto; sospensione del processo con messa alla prova; modifica del trattamento e consenso dell'imputato; fallimento della messa alla prova; competenza del giudice per le indagini preliminari.

Nell'ipotesi di opposizione a decreto penale di condanna, il termine per chiedere la sospensione del processo con **messa alla prova** decorre dal momento

dell'introduzione della legge che ha previsto tale istituto.

Sospensione del processo con messa alla prova

Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464 -bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui tali disposizioni non prevedono la possibilità di disporre la **sospensione del procedimento con messa alla prova** ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168 -bis del codice penale.

Corte Costituzionale, 29/05/2019, n.131

Pene detentive non carcerarie

Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15-bis l. 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con **messa alla prova** e nei confronti degli irreperibili), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza del 30 maggio 2017, sono inammissibili.

Corte Costituzionale, 24/04/2019, n.102

Sospensione del procedimento con messa alla prova: modifica del trattamento

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il **programma di trattamento** elaborato ai sensi dell'art. 464 bis c.p.p., comma 2, in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell'imputato.

Cassazione penale sez. III, 05/04/2019, n.17869

Fallimento della messa alla prova dell'imputato minorenni

Non può considerarsi contrario ai principi di proporzionalità e individualizzazione della pena fondati sugli artt. 3 e 27 Cost., nemmeno alla luce delle superiori esigenze di tutela della personalità del minore sottese all'art. 31 Cost., il fatto che - una volta che si sia riscontrato il fallimento della messa alla prova dell'imputato minorenni - non sia previsto alcun meccanismo di scomputo di una parte della pena inflitta nei suoi confronti in esito alla celebrazione del processo, in proporzione rispetto alla prova eseguita (come accade nel caso della messa alla prova per gli adulti) ovvero in conformità al discrezionale **apprezzamento del giudice**.

Corte Costituzionale, 29/03/2019, n.68

Domanda di cancellazione di un titolo di condanna nel certificato penale

In tema di **casellario giudiziale** e di **carichi pendenti**, spetta al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulla domanda di cancellazione di un titolo di condanna nel certificato penale. (Nel caso di specie, si trattava della cancellazione nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale delle iscrizioni relative all'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato e della relativa sentenza che dichiarava l'estinzione del reato).

Ufficio Indagini preliminari La Spezia, 20/03/2019

L'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova

Nel caso di **opposizione a decreto penale di condanna** con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'inammissibilità di tale istanza non comporta l'inammissibilità dell'intera opposizione a decreto penale.

Cassazione penale sez. IV, 14/02/2019, n.10080

Opposizione a decreto penale di condanna

In tema di opposizione a **decreto penale di condanna**, la legge applicabile è quella in vigore al momento della notifica all'interessato; pertanto, il termine per chiedere la sospensione del processo con messa alla prova decorre da quella data, non rilevando che il decreto, emesso prima della legge che ha introdotto tale istituto, non riportasse l'avviso della facoltà di ricorrervi.

Cassazione penale sez. III, 05/02/2019, n.14727

Revoca della sospensione con messa alla prova

In tema di **sospensione del processo** con messa alla prova nei confronti di imputato minorenni, è legittima la revoca dell'ordinanza di sospensione fondata anche su un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte (nella specie, la fuga del minore dalla comunità ed il tentativo di espatrio) in quanto l'espressione "ripetute e gravi trasgressioni" di cui all'art. 28, comma 5, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, deve essere interpretata quale presupposto "sostanziale" del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di tale qualità e gravità da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull'**evoluzione della personalità del minore**.

Cassazione penale sez. I, 18/01/2019, n.11909

Presentazione dell'istanza di sospensione

In tema di messa alla prova, il **programma di trattamento** assume un rilievo diverso al momento di presentazione dell'istanza di sospensione rispetto a quello della decisione del giudice. Quanto al primo, la previa elaborazione del programma ne costituisce un presupposto di ammissibilità ("all'istanza è allegato un programma di trattamento": articolo 464 bis, comma 4, del codice di procedura penale); qualora, tuttavia, tale elaborazione non sia stata possibile (ciò che l'istante dovrà dedurre e adeguatamente documentare; ad esempio, producendo

solleciti scritti a tal fine inviati all'Uepe), l'ammissibilità dell'istanza può comunque fondarsi sull'allegazione della sola richiesta di elaborazione del predetto programma, debitamente invita dall'interessato all'Uepe.

Con riguardo, invece, alla **fase decisionale**, l'articolo 464-quater del codice di procedura penale è nel senso che la stessa non può prescindere dall'esame del programma di trattamento e, pertanto, dalla sua precedente elaborazione; il comma 3 della norma afferma, infatti, che la sospensione del procedimento è disposta quando il giudice - in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale - reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Da ciò deriva che nessuna decisione è consentita in assenza del programma che - lungi dall'essere una meccanica recezione dell'istanza - deve essere elaborato d'intesa con l'Uepe sulla base dei plurimi **parametri oggettivi e soggettivi** indicati dall'articolo 464-bis del codice di procedura penale: ciò che del resto è confermato dal disposto del comma 4 dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, in forza del quale il giudice può finanche integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato, desumendosene che il programma deve essere necessariamente valutato dal giudice, che non può prescindere (da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva invece ritenuto di poter decidere - rigettandola - sull'istanza di sospensione, in assenza del programma di trattamento pur richiesto dall'interessato, la Cassazione ha comunque chiarito che, se il giudice deve rinviare l'adozione della decisione all'effettiva elaborazione del programma, l'impossibilità di redazione del programma di cui al comma 4 dell'articolo 464-bis del **codice di procedura penale** è da intendere limitata al momento della presentazione dell'istanza di sospensione, e non può essere considerata assoluta perché precluderebbe in toto la decisione del giudice).

Cassazione penale sez. III, 17/01/2019, n.12721

A chi spetta la competenza sulla richiesta di sospensione con messa alla prova?

Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna,

competente a decidere è il giudice per le indagini preliminari e non il **giudice del dibattimento**.

Cassazione penale sez. I, 08/01/2019, n.6777